



Comune di Valenza

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21 dicembre 2015, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 30.12.2015 al giorno 13.01.2016, divenuta esecutiva il giorno 09.01.2016.

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 15.01.2016 al 29.01.2016

Data di entrata in vigore: 30.01.2016



TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi art. 147 - quater del Tuel e dell'art. 11 del vigente Regolamento dei controlli interni, le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune nei confronti delle società partecipate, nell'ambito dei generali poteri autoritativi e dalla specifica potestà normativa conferita all'Ente Locale dall'ordinamento giuridico.
2. L'attività di vigilanza e controllo si configura quale funzione di diritto pubblico secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e come tale è esercitabile nei confronti di qualunque società partecipata.
3. Le finalità commesse alle predette attività trovano fondamento nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa del Comune ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria dei cittadini nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. il Consiglio comunale è l'Organo di riferimento per l'indirizzo ed il controllo politico-amministrativo nei confronti delle Società partecipate, in particolare per le attività relative all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di Istituzioni ed Aziende Speciali, alla concessione di pubblici servizi, alla partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, agli indirizzi da osservare da parte delle Aziende Pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

Art. 2


Fonte dei poteri di vigilanza e controllo

1. L'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 1 trova anche fondamento nei principi generali dell'ordinamento che pongono, in capo alla Pubblica Amministrazione competente, l'obbligo di garantire, mediante l'esercizio dei poteri di cui è dotata, il diritto dei cittadini di accedere ai pubblici servizi locali, la cui erogazione dovrà avvenire con modalità che ne promuovano ed assicurino il miglioramento degli standard qualitativi e della loro fruibilità da parte del cittadino-utente, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di "carta dei servizi pubblici".
2. Tali poteri trovano legittimazione altresì negli artt. 147 e 147-quater del TUEL n. 267/2000 e s.m.i..

Art. 3

Titolarità della funzione ed esercizio del pubblico servizio

1. Il Comune è anche titolare di specifiche funzioni nel campo dei servizi pubblici, come individuati dalle vigenti disposizioni normative, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.



2. L'azione dell'Ente nei settori dei servizi pubblici si ispira ai principi codificati dalla normativa di settore, vigente sia a livello nazionale che europeo. Da ciò consegue la necessità di garantire opportuna separazione giuridica ed economica tra attività gestionale/erogativa del servizio e titolarità della funzione.

3. L'esercizio della pubblica funzione, laddove i servizi siano esternalizzati, si esplica attraverso l'attivazione di un sistema di controllo quali-quantitativo e strategico, come definito dal presente Regolamento, atto a verificare la costante corrispondenza dei servizi erogati agli obiettivi di fondo che il Comune correla all'esercizio della funzione medesima, nonché alla coerenza dell'attività del gestore agli elementi strutturanti la "missione" dell'Ente, nel definito contesto normativo e socio-economico.

Art. 4

Contratto di servizio

1. Il contratto di servizio rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra l'Ente titolare della pubblica funzione ed i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi di cui all'art. 113 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.. Esso si configura come un negozio giuridico bilaterale a prestazioni corrispettive ad oggetto pubblicistico, e presuppone tutti gli atti amministrativi, adottati dai competenti organi comunali, che presiedono all'affidamento del servizio pubblico locale.

2. Al contratto di servizio si applicano, in quanto non derogate da specifiche disposizione di legge o statutarie e nel rispetto del presente Regolamento, le previsioni civilistiche in materia di contratti e di patti parasociali, nonché le normative pubblicistiche in materia di caducazione degli atti presupposti e di conseguente risoluzione "ipso iure" del contratto medesimo, come meglio specificato al successivo art. 13.

3. Il contratto di servizio dovrà necessariamente contenere la specificazione degli standard qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso dovrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali clausole penali, da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti.

4. Lo schema del contratto di servizio, nel caso di affidamento in «house providing» redatto in conformità delle specifiche di cui ai commi precedenti, dovrà prevedere, oltre a quanto previsto per disposizione di legge, l'applicazione di regole univoche per quanto riguarda la rendicontazione delle attività svolte che dovranno essere sottoposte a controllo semestrale da parte del Comune.

5. La durata del contratto non potrà comunque eccedere quella del corrispondente affidamento del servizio, come deliberato con l'atto amministrativo presupposto. Qualora nel corso della vigenza del contratto intervengano mutamenti del quadro normativo di riferimento, inerenti la pubblica funzione cui il servizio è connesso tali da inficiare gli elementi essenziali del contratto, l'Ente potrà attivare la procedura di modifica unilaterale; quando questa non risulti possibile o comunque non vi sia l'accettazione della controparte, ciò configurerà causa legittima di risoluzione anticipata del contratto. I Dirigenti comunali che affidano i singoli contratti di servizio restano gli unici responsabili dell'esecuzione dei medesimi e della corretta applicazione delle disposizioni in materia di rendicontazione delle attività svolte dai soggetti affidatari; tali Dirigenti comunicano ai competenti organi comunali i risultati complessivi del controllo eseguito.

6. Qualora, come conseguenza delle attività di vigilanza e controllo previste nel presente Regolamento, si evidenzino comprovate e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal contratto ovvero inottemperanza o inerzia da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore rispetto alle segnalazioni e/o richieste di ripristino degli standard previsti, si configureranno le condizioni di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, di cui all'art. 1453 del Codice Civile, ferma restando la conseguente applicabilità del successivo art. 11 del presente Regolamento, se ne ricorrono i presupposti.

7. Ad ogni contratto di servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 461, della Legge 24.12.2007, n. 244 e s.m.i..



8. L'acquisizione dei dati significativi dei contratti di servizio in essere sarà garantita attraverso idoneo programma informatico in grado di assicurare nel contempo l'aggiornamento delle segnalazioni relative alle loro estensioni o modifiche.

TITOLO II

ATTIVITÀ DI CONTROLLO: NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 5

Attività di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo, da parte del Comune, si espleta mediante poteri ispettivi e poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti. I primi comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede della società; i secondi vengono invece esercitati mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o rapporti.
2. L'esercizio dei predetti poteri ha natura amministrativa ed è disciplinato dalle norme del presente Regolamento, ovvero da specifiche disposizioni di legge ove previsto.
3. L'esercizio dei poteri di cui al comma 1 dovrà svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento e non potrà dar luogo ad indebite ingerenze del Comune nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo, di competenza degli organi direzionali della società.
4. L'attività di vigilanza e controllo disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del Codice Civile. L'attività di controllo del Comune sulle società eventualmente partecipate da una pluralità di Enti pubblici, dalla Regione, o da soci privati, può essere formalmente preceduta da concertazione con gli altri soci; nel caso gli altri soci siano anche o solo enti pubblici, si può preventivamente stipulare apposita convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
5. La Giunta individua all'interno dell'organizzazione del Comune il Servizio «Controllo sulle partecipate», competente all'esercizio del controllo di cui al presente Regolamento e assegna le dotazioni umane, finanziarie e strumentali.

Art. 6

Vigilanza e controllo mediante richiesta di rapporti

1. Il Servizio Controllo sulle partecipate può richiedere, la redazione di specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate.
2. Il rapporto potrà riguardare sia una pluralità di decisioni assunte dalla società e/o accadimenti gestionali ad esse conseguenti o collaterali, sia singoli fatti di gestione o decisioni che, anche mediante una ripercussione sui complessivi equilibri economico-finanziari e patrimoniali della società, abbiano determinato, ovvero siano potenzialmente in grado di determinare, effetti pregiudizievoli.
3. La società, una volta ricevuta la richiesta di rapporto dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare al Comune entro un termine congruo, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi. Detto



termine non potrà comunque eccedere un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi gli specifici termini di cui al successivo art. 14.

4. L'inottemperanza da parte della società rispetto alle richieste avanzate, potrà costituire giusta causa di revoca dell'affidamento secondo quanto previsto dal Codice Civile, nonché responsabilità per gli amministratori.

Art. 7

Vigilanza e controllo mediante esibizioni documentali

1. Il Servizio Controllo sulle partecipate, può richiedere alle società la trasmissione di atti e documenti inerenti sia all'attività di gestione ordinaria sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie.
2. Le esibizioni documentali di cui al comma 1 potranno essere soddisfatte sia mediante rilascio di copia fotostatica dei documenti richiesti, sia mediante trasmissione degli stessi con i mezzi informatici consentiti dalla vigente normativa. La richiesta da parte del Comune dovrà essere soddisfatta senza ritardo e comunque, fatti salvi gli specifici termini di cui al successivo art. 14, non oltre 7 giorni dal momento in cui la medesima è pervenuta alla società.
3. L'inottemperanza da parte della società rispetto alle richieste avanzate, potrà costituire giusta causa di revoca dell'affidamento secondo quanto previsto dal Codice Civile, nonché responsabilità per gli amministratori


Art. 8

Vigilanza e controllo mediante visite ispettive

1. Il Servizio Controllo sulle partecipate, può richiedere alle società l'autorizzazione ad effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove esse operano. La visita ispettiva potrà consistere sia in mere attività di colloquio e richiesta, verbale e/o scritta, di precisazioni, dati ed informazioni nei confronti del soggetto gestore, sia nell'accesso fisico ai luoghi di produzione e/o erogazione dei servizi. La visita ispettiva dovrà essere motivata dalla necessità di acquisire e verificare direttamente dati, elementi, operazioni e modalità tecnico-pratiche o gestionali inerenti l'espletamento dell'attività di produzione ed erogazione dei servizi, non diversamente acquisibili a mezzo delle attività di cui agli artt. 6 e 7.
2. La visita ispettiva dovrà essere concordata tra le parti quanto a luoghi, tempi e modalità e dovrà essere preceduta da specifica richiesta nella quale siano analiticamente motivate le ragioni che la giustificano a norma del comma 1 ed indicati sommariamente luoghi e tempi per l'effettuazione della visita medesima.
3. La società, ricevuta la richiesta di visita ispettiva, dovrà contattare i competenti uffici comunali nel termine massimo di 5 giorni.
4. L'inottemperanza da parte della società rispetto alle richieste avanzate, potrà costituire giusta causa di revoca dell'affidamento secondo quanto previsto dal Codice Civile, nonché responsabilità per gli amministratori

Art. 9

Risultanze delle attività di vigilanza e controllo



1. A seguito delle operazioni di controllo attuate nei confronti della società partecipata, i competenti uffici comunali relazionano tempestivamente all'Organo politico circa i riscontri acquisiti ed agli elementi dedotti, al fine di analizzare opportunamente la situazione inerente agli aspetti decisionali, strategici e gestionali posti in essere dalla società partecipata che abbiano pregiudicato o che possano comunque pregiudicare l'assetto finanziario, economico e patrimoniale della stessa. (evidenziando altresì ogni utile ed idoneo suggerimento /o decisione strategico-gestionale da sopprimere)

2. Delle operazioni di controllo a mezzo di visite ispettive di cui al precedente art. 8, dovrà essere inoltre dato conto mediante sommario processo verbale, da redigersi a cura del personale comunale incaricato della verifica, dal quale dovranno altresì constare le generalità dei soggetti intervenuti in nome e per conto della società partecipata. Detto verbale, sottoscritto dai rappresentanti delle parti intervenute, verrà successivamente trasmesso anche alla società.

Art. 10

Segnalazioni all'Organo politico

1. Allorquando il Servizio Controllo sulle partecipate abbia rilevato, nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento, elementi certi dai quali si possa evincere il fondato sospetto della commissione di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri connessi alle loro funzioni da parte della società partecipata, la relazione di cui al precedente art. 9 conterrà una specifica segnalazione in tal senso, al fine di attivare l'eventuale denuncia prevista dall'art. 2409 del Codice Civile ovvero da eventuali specifiche leggi di settore.

Art. 11

Revoca dell'affidamento


1. Qualora la società partecipata sia gestore di servizio pubblico e il Comune abbia rilevato, nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento, gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore in materia di conseguimento degli standard di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, come codificati nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi, tali da configurare una evidente e diretta impossibilità di perseguimento delle finalità connesse all'esercizio della pubblica funzione ed alla "missione" del Comune in materia di erogazione degli stessi, si potranno configurare i presupposti per la revoca dell'atto di affidamento del servizio.

2. In tal caso il Comune, ai sensi del precedente comma 1, provvederà a notificare al soggetto gestore apposito atto di diffida, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, adottata d'iniziativa ovvero su proposta della Giunta, nel quale verrà individuato un termine perentorio entro il quale la società dovrà provvedere a ripristinare le condizioni quali-quantitative di produzione-erogazione del servizio previste dagli standard codificati nel contratto e nella carta dei servizi specificando che, in difetto, verrà attivata la procedura per la revoca dell'affidamento del servizio.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Dirigente del competente ufficio comunale riferisce al Sindaco che provvederà a rimettere la decisione di revoca dell'affidamento, con conseguente risoluzione "ipso iure" del contratto di servizio, al Consiglio comunale.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI CONTROLLO GESTIONALE E CONTABILE



Art. 12

Oggetto dei controlli sulle società partecipate non quotate a partecipazione minoritaria

1. Il Comune effettua il monitoraggio a mezzo di una breve disamina del risultato d'esercizio annuale, riservando maggiori approfondimenti in caso di riscontrate perdite d'esercizio e/o anomalie che si rendessero evidenti.
2. In caso di perdite reiterate il Consiglio comunale verifica la permanenza dei presupposti di legge che a suo tempo avevano consentito il mantenimento della partecipazione, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 24.12.2007, n. 244.

Art. 13

Oggetto dei controlli sulle società partecipate non quotate a partecipazione maggioritaria

1. Il Consiglio comunale definisce preventivamente nell'ambito della programmazione di cui all'art. 170 c. 6 del Tuel e s.m.l. gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società, secondo parametri qualitativi e quantitativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la società dovrà informare il comune mediante report analitici semestrali, riportanti una rendicontazione degli obiettivi di cui al comma 1, con riferimento anche:
 - ai rapporti finanziari intercorsi con il comune;
 - alla situazione gestionale e organizzativa, riguardante i principali accadimenti in materia di contratti, personale, andamento del servizio;
 - all'andamento del contratto di servizio;
 - al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
3. Il Comune effettua il monitoraggio periodico semestrale sull'andamento della società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche rispetto a possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.
4. Il monitoraggio di cui al comma 2, che dovrà essere elaborato dai competenti uffici comunali entro 30 giorni dalla fine del semestre, dovrà essere sottoposto all'esame della Giunta.

Art. 14

I principali strumenti di controllo

1. Ad integrazione della relazione periodica di cui all'articolo precedente, la società dovrà redigere e comunicare i seguenti documenti:

- **Piano pluriennale degli investimenti:** il documento, che dovrà esporre gli investimenti annui programmati in un arco temporale almeno triennale, sarà aggiornato annualmente e dovrà trovare conciliazione con la tabella degli investimenti riportata nel budget annuale di previsione;

- **Budget annuale di previsione:** il documento dovrà essere disposto secondo lo schema previsto per il bilancio d'esercizio al fine di consentirne l'immediata comparabilità; il budget dovrà esporre in apposita colonna il conto economico dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dovrà essere integrato da una relazione illustrativa sull'andamento economico, finanziario (in particolare per l'indebitamento) e gestionale previsto che riporti, tra l'altro, il numero previsto dell'organico con la relativa ripartizione (dirigenti, quadri, impiegati, operai), una tabella degli investimenti previsti con i relativi importi, le corrispondenti quote di ammortamento imputate a conto economico e le fonti di finanziamento;



- **Relazione infrannuale al 30 giugno:** il documento dovrà essere disposto secondo lo schema previsto per il bilancio d'esercizio; dovrà esporre il raffronto fra i vari dati della gestione in corso con il budget annuo dell'esercizio in questione e la relazione infrannuale dell'esercizio precedente; dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa che esponga sinteticamente l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società, lo scostamento del risultato economico rispetto alle previsioni di budget, indicandone le possibili ragioni e le azioni correttive che si intendono intraprendere, nonché gli investimenti operati e l'andamento prospettico a fine esercizio;

- **Bilancio d'esercizio:** il documento, redatto secondo la normativa civilistica e che prevede la separata indicazione dei crediti e dei debiti oltre l'esercizio, dovrà essere accompagnato, secondo la modalità che l'azienda riterrà più opportuna, da un prospetto che evidenzi il raffronto con il budget d'esercizio, integrato da una relazione che illustri le ragioni degli scostamenti ed i correttivi da attivare e gli investimenti effettuati a confronto con quelli programmati.

Unitamente al bilancio, sempre secondo le modalità che l'azienda riterrà più idonee, dovrà essere illustrata la struttura organizzativa adottata, con la relativa ripartizione del personale e un'analisi del costo del personale (anche mediante ricorso ad appositi indici / quozienti, ad esempio costo del lavoro per unità di personale, specificandone le modalità di calcolo).

Inoltre il bilancio sarà integrato da alcuni indici e indicatori utili per il monitoraggio periodico sulla solidità economica, patrimoniale e finanziaria, ed in particolare saranno elaborati gli indici di seguito esposti. A tal fine la società presenterà un prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico per illustrare i dati di bilancio considerati nelle elaborazione dei quozienti:

1- Indici di redditività:

ROE (rapporto tra reddito netto e patrimonio netto);

ROI (rapporto tra risultato operativo e capitale investito);

ROS (rapporto tra reddito operativo e ricavi di vendita);

Indice di incidenza della gestione non operativa (rapporto tra reddito netto e reddito operativo);

2- Indici finanziari e patrimoniali:

Margine di disponibilità (attivo corrente o a breve termine – passivo corrente o a breve termine);

Indice di disponibilità (attivo corrente o a breve termine / passivo corrente o a breve termine);

Margine di tesoreria (liquidità immediate + liquidità differite – passività correnti o a breve termine);

Indice di liquidità [(liquidità immediate + liquidità differite) / passività correnti o a breve termine]

Margine di struttura 1° grado (capitale proprio – attivo ammortizzato);

Margine di struttura 2° grado (passivo a lungo termine + capitale proprio – attivo a lungo termine);


Indice di copertura delle immobilizzazioni: (attività a lungo termine / passività a lungo termine * capitale netto);

Indice di indebitamento (capitale investito / patrimonio netto).

2. La documentazione di cui al comma 1, laddove non sia oggetto di approvazione assembleare per disposizioni di legge e/o per statuto, dovrà comunque essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della società partecipata.

3. La documentazione di cui al comma 1 dovrà essere inviata al Comune secondo la seguente tempistica:

- piano pluriennale degli investimenti e budget annuale di previsione: entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio a cui si riferisce la previsione;



- relazione semestrale sull'andamento gestionale, economico e finanziario: entro 30 giorni dalla fine del semestre;
 - bilancio di esercizio: entro i termini di legge o di statuto.
4. L'inottemperanza da parte della società potrà costituire giusta causa di revoca dell'affidamento secondo quanto previsto dal Codice Civile, nonché responsabilità per gli amministratori

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Comune dovrà adeguare i propri contratti di servizio rispetto alle disposizioni di cui ai precedenti art. 2 e 3.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il Collegio dei Revisori è competente ad esprimere pareri preventivi circa le modalità di gestione dei servizi e le proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

